

AS1283 - LINEE GUIDA OPERATIVE E CLAUSOLE TIPO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Roma, 31 marzo 2016

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) ha ricevuto da parte del Presidente dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) una richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in merito alle *Linee guida operative e clausole tipo per l’affidamento di servizi assicurativi*, in via di imminente esecuzione.

Al riguardo, l’Autorità intende soffermarsi principalmente su due temi che sotto un profilo prettamente concorrenziale appaiono di maggior rilievo, vale a dire le ‘Informazioni per la gestione del rischio assicurativo’ e le ‘Polizze *claims made*’.

In primo luogo, l’Autorità intende esprimere apprezzamento per l’iniziativa di ANAC di favorire, attraverso le presenti Linee Guida, strumenti che consentano alle imprese assicurative di acquisire piena consapevolezza sui fattori che incidono sulla rischiosità dell’Ente, in modo da incentivare una maggiore partecipazione alle gare e stimolare così un maggiore confronto competitivo nei mercati assicurativi.

Quanto alla sezione delle Linee Guida connessa alle informazioni utili per lo svolgimento delle gare assicurative appare opportuno distinguere tre diversi flussi informativi tra le imprese e le Stazioni Appaltanti e in particolare, (i) le informazioni che sono nella esclusiva disponibilità delle Stazioni Appaltanti e che possono incidere sul corretto apprezzamento del rischio (i.e. natura dell’amministrazione, attività svolta, misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o ridurne l’impatto economico); (ii) le informazioni, scambiate tra la Stazione Appaltante e l’assicuratore aggiudicatario, finalizzate alla creazione di un *database* sull’andamento e sui costi dei sinistri; e (iii) le informazioni, acquisite dai precedenti fornitori, trasmesse dalla Stazione Appaltante alle imprese partecipanti alla gara affinché queste ultime possano effettuare una corretta quotazione del rischio.

L’Autorità ritiene che la condivisione tra la Stazione Appaltante e le imprese delle informazioni sub (i), in linea di massima, non solleva criticità concorrenziali in quanto si tratta di informazioni tendenzialmente prive di contenuto ‘sensibile’ in un’ottica *antitrust*, in quanto riguardano profili organizzativi dell’ente e non variabili concorrenziali come costi, prezzi e condizioni economiche; per altro verso, esse possono essere utili per i destinatari per il corretto *pricing* dei servizi assicurativi oggetto di gara.

Del pari, non appare idoneo a destare preoccupazioni concorrenziali il flusso di informazioni sub (ii), dall’assicuratore aggiudicatario alla Stazione Appaltante, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti contrattuali tra tali soggetti e non è oggetto di comunicazione ad altre imprese concorrenti. Nella medesima prospettiva, e negli stessi limiti, anche l’inserimento della clausola-tipo 1 (completa dei relativi allegati) e della clausola-tipo 2 negli atti di gara e nei contratti di assicurazione stipulati a valle delle aggiudicazione non appare sollevare criticità concorrenziali.

Infine, con riferimento alle informazioni sub (iii), l’Autorità auspica che la valutazione in merito alle informazioni da trasmettere alle imprese partecipanti sia svolta caso per caso, tenuto conto delle specifiche esigenze di gara e sia circoscritta alle sole informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta sulla base di un corretto apprezzamento dei rischi assicurativi oggetto della gara.

Con riguardo, invece, al tema delle ‘Polizze *claims made*’, l’Autorità condivide l’attenzione che l’ANAC pone sull’assoluta necessità che, in presenza di tali polizze, gli atti di gara e il successivo contratto definiscano con estrema chiarezza l’ambito di applicazione della copertura assicurativa e gli eventuali periodi di postuma e/o retroattività. Ciò nella prospettiva concorrenziale di superare possibili ostacoli che queste polizze potrebbero porre alla mobilità della clientela. Posto, infatti, che le polizze *claims made* presenti sul mercato, diversamente da quelle *loss occurrence*, tipicamente assicurano solo i sinistri originati da fatti accaduti in pendenza di polizza e le cui domande di risarcimento pervengono in pendenza di polizza, la Stazione Appaltante che cambi fornitore di servizi assicurativi potrebbe trovarsi priva della copertura per i sinistri accaduti nella vigenza della precedente polizza, le cui domande di risarcimento siano pervenute in pendenza del nuovo contratto. Al fine di ovviare a tale disfunzione, si ritiene opportuno che le Stazioni Appaltanti integrino le polizze *claims made* con eventuali periodi di postuma e di retroattività. Tra l’altro, si osserva che il tema delle polizze *claims made* è trattato anche nella bozza del Disegno di Legge Annuale sulla Concorrenza, dove è espressamente stabilito che, per superare le criticità concorrenziali testé evidenziate, tali polizze debbano prevedere dieci anni di ultrattività (cfr. articolo 12).

In merito agli altri temi oggetto delle Linee Guida, l’Autorità non rileva particolari criticità concorrenziali. In particolare, con riguardo alle forme di centralizzazione/agggregazione della domanda, la linea evolutiva tracciata verso una

maggior centralizzazione delle gare non appare sollevare criticità concorrenziali. Si sottolinea, tuttavia, la necessità di una valutazione caso per caso al fine di trovare il punto di equilibrio tra la 'giusta dimensione' degli acquisti centralizzati e la corretta individuazione dei requisiti di partecipazione, in modo da contemperare le diverse esigenze e consentire effettivamente il più ampio confronto competitivo. Ciò al fine di evitare che una eccessiva centralizzazione/agggregazione delle procedure ad una dimensione non ottimale della domanda che abbia l'effetto di ridurre, anziché ampliare, la partecipazione delle imprese. In questa logica, l'Autorità pone l'attenzione sull'importanza di individuare eventuali requisiti di partecipazione in termini di fatturato (vale a dire, premi assicurativi) che tengano adeguatamente in conto anche l'attività svolta all'estero (come fatturato realizzato e come esperienza maturata). Infine, con riguardo alla *Self Insured Retention*, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al recesso, l'Autorità ritiene che le Linee Guida non sollevino criticità concorrenziali e non ha specifiche osservazioni da svolgere. Il presente parere non pregiudica eventuali futuri interventi dell'Autorità a tutela della concorrenza, anche con riguardo al tema dello scambio di informazioni. L'Autorità auspica che le osservazioni formulate in risposta alla richiesta di parere di cui trattasi possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva delle Linee Guida in oggetto.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella